

SCHEMA DI CONVENZIONE - CONDIZIONI GENERALI

PROCEDURA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA “VERDE” E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA E ALTRI ENTI CONVENZIONATI EDIZIONE 4

**IN.VA. S.P.A. - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE PER
SERVIZI E FORNITURE**



Centrale Unica di Committenza
Regione Autonoma Valle d'Aosta



SCHEMA DI CONVENZIONE - CONDIZIONI GENERALI

1.	Definizioni	3
2.	Norme regolatrici e disciplina applicabile	3
3.	Utilizzo della Convenzione.....	4
4.	Validità temporale della Convenzione	4
5.	Obbligazioni generali dell'Aggiudicatario	5
6.	Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	6
7.	Verifiche ispettive e di conformità	7
8.	Supervisione e controllo	7
9.	Importi dovuti e fatturazioni.....	7
10.	Oneri fiscali e spese contrattuali	9
11.	Trasparenza	9
12.	Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali	9
13.	Condizioni e modalità di rilascio della cauzione	10
14.	Riservatezza	11
15.	Risoluzione e recesso.....	11
16.	Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa	12
17.	Prescrizioni relative all'eventuale subappalto	12
18.	Divieto di cessione del contratto	14
19.	Brevetti industriali e diritti d'autore	14
20.	Foro competente.....	14
21.	Trattamento dei dati personali	14
22.	Codice Etico.....	15
23.	Modello di Organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/2001	15
24.	Tracciabilità dei flussi finanziari	15
25.	Ulteriori clausole risolutive espresse	16



SCHEMA DI CONVENZIONE - CONDIZIONI GENERALI

1. Definizioni

I termini indicati nella Convenzione hanno il significato di seguito specificato:

- a) Amministrazione contraente: le amministrazioni che – sulla base della normativa vigente – sono legittimate ad utilizzare la Convenzione, nel periodo della sua validità ed efficacia mediante gli Ordinativi di Fornitura, in particolare i soggetti individuati dall'articolo 2 del L.R. n. 81/1987 (Regione, Enti Locali, enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, società interamente partecipate, anche indirettamente, Azienda USL) che hanno acquisito la qualità di soci azionisti di IN.VA. S.p.A.. Per Amministrazione contraente si intende anche gli uffici e, per essi, le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti abilitati ad effettuare gli Ordinativi di fornitura e che verranno negli stessi indicate;
- b) Fornitore/Aggiudicatario: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
- c) Convenzione: la Convenzione stipulata tra la IN.VA. S.p.A. Centrale Unica di Committenza Regionale per servizi e forniture (di seguito CUC) e l'Aggiudicatario, alla quale sono allegate le presenti Condizioni Generali, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- d) Data di attivazione della Convenzione: la data a partire dalla quale le Amministrazioni contraenti possono utilizzare la Convenzione, inserendo gli Ordinativi di fornitura nella Piattaforma;
- e) Data di attivazione dell'Ordinativo di fornitura: data a partire dalla quale si concretizza la fornitura dei beni o la prestazione di servizi ai sensi delle disposizioni contenute nella documentazione di gara.
- f) Ordinativo di fornitura: il documento, comprensivo degli eventuali allegati, con il quale le Amministrazioni contraenti manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando l'Aggiudicatario alla prestazione delle forniture richiesta nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato Tecnico nonché alle condizioni economiche fissate dall'Aggiudicatario medesimo nell'Offerta Economica;
- g) Giorno lavorativo: da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
- h) Parte: IN.VA. S.p.A. Centrale Unica di Committenza Regionale per servizi e forniture o l'Aggiudicatario (congiuntamente definiti anche le "Parti");
- i) Piattaforma: Sistema telematico degli acquisti accessibile dal sito <https://inva.i-faber.com/>

2. Norme regolatrici e disciplina applicabile

Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, quest'ultima ed i relativi singoli Ordinativi di fornitura sono regolati:

- a) dalla Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Aggiudicatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le presenti "Condizioni Generali" che costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione;
- b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- c) dalle disposizioni contenute nella convenzione che disciplina le funzioni della Centrale Unica di Committenza (CUC) Regionale per l'acquisto di servizi e forniture approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1089 del 12 agosto 2016.
- d) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti;



SCHEMA DI CONVENZIONE - CONDIZIONI GENERALI

- e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- f) dal Codice Etico di IN.VA. S.p.A.

Le clausole della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura della medesima sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Aggiudicatario, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

3. Utilizzo della Convenzione

La Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni contraenti a partire dalla data di stipula della Convenzione.

L'utilizzo della Convenzione avviene attraverso il Sistema di e-Procurement della CUC.

Sono legittimate ad utilizzare la Convenzione, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni contraenti come definite/i nel precedente articolo 1, comma 1, lettera a).

Al fine di attivare la convenzione, l'Amministrazione contraente dovrà inserire in piattaforma un Ordinativo di fornitura contenente le seguenti informazioni:

- Amministrazione contraente;
- Importo massimo spendibile: tale importo corrisponde al valore impegnato dall'Amministrazione contraente per il periodo di riferimento;
- CIG derivato;
- Modalità di fatturazione e termini di pagamento.

Dopo l'attivazione della Convenzione le Amministrazioni contraenti emetteranno degli ordinativi secondo le modalità previste dalla documentazione di gara.

Per effetto dell'Ordinativo di fornitura, l'Aggiudicatario sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale.

La somma degli importi delle singole Richieste di approvvigionamento emesse dalle Amministrazioni contraenti non potrà superare l'importo massimo spendibile indicato nell'Ordinativo di fornitura. Solo nel caso in cui si raggiunga tale importo l'Amministrazione contraente potrà emettere un nuovo Ordinativo di fornitura.

Le Amministrazioni contraenti provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordinativo di fornitura:

I) alla nomina del Responsabile del Procedimento e del Direttore dell'esecuzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 e 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle disposizioni ancora vigenti del D.P.R. n. 207/2010;

II) ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.

Gli Ordinativi di fornitura potranno essere emessi fino all'esaurimento dell'importo massimo spendibile per il lotto di riferimento.

4. Validità temporale della Convenzione

Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, per durata di quest'ultima si intende il termine entro cui le Amministrazioni contraenti possono inviare l'Ordinativo di fornitura relativo alla Convenzione medesima, la



SCHEMA DI CONVENZIONE - CONDIZIONI GENERALI

quale comunque resta valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi della medesima e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.

I singoli Ordinativi di fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni contraenti hanno durata in base alle disposizioni contenute nella documentazione di gara.

Resta, altresì, espressamente inteso che qualora, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, l'Aggiudicatario sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi/forniture oggetto della Convenzione.

5. Obbligazioni generali dell'Aggiudicatario

Sono a carico dell'Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione medesima, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei relativi Allegati.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nella Convenzione e nei relativi Allegati; in ogni caso, l'Aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione e nei relativi Allegati, e l'Aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni contraenti e/o della CUC, assumendosene ogni relativa alea.

L'Aggiudicatario si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei contratti di fornitura secondo quanto specificato nella Convenzione, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse della Convenzione;
- b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni contraenti ed alla CUC, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di fornitura;
- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni contraenti o dalla CUC, per quanto di rispettiva ragione;
- e) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni contraenti ed alla CUC, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- f) non opporre alla CUC e alle Amministrazioni contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi;



SCHEMA DI CONVENZIONE - CONDIZIONI GENERALI

g) manlevare e tenere indenne le Amministrazioni contraenti e la CUC da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

h) ad adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l'Amministrazione contraente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dall'art. 6 del D.P.C.M. 12 giugno 2009 n. 6, dal Capo VIII del D.P.C.M. 22 luglio 2011 n. 4 e dalle Direttive PCM-ANS n. 3/2006 e n. 6/2006.

Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto della Convenzione, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni contraenti, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse; peraltro, l'Aggiudicatario prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni contraenti continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati. L'Aggiudicatario si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

L'Aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni contraenti e/o da terzi autorizzati.

L'Aggiudicatario si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'Aggiudicatario verificare preventivamente tali procedure.

L'Aggiudicatario si obbliga a consentire alle Amministrazioni contraenti ed alla CUC, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Aggiudicatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni contraenti, oltre che dalla CUC, per quanto di propria competenza.

L'Aggiudicatario si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni contraenti interessate o alla CUC, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di fornitura; (b) prestare i servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione nei luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di fornitura emessi da ciascuna Amministrazione contraente.

L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare alla CUC ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla CUC entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

L'Aggiudicatario prende atto ed accetta che i servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni contraenti.

6. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Aggiudicatario si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione e dai singoli Ordinativi di fornitura le disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.



SCHEMA DI CONVENZIONE - CONDIZIONI GENERALI

L'Aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'Aggiudicatario si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Aggiudicatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'Aggiudicatario di cui all'art. 105 D. Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

7. Verifiche ispettive e di conformità

Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016, le Amministrazioni contraenti o la CUC potranno effettuare apposite verifiche ispettive relativamente ai beni e servizi oggetto della relativa Convenzione e dei singoli contratti attuativi della medesima, anche in ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara.

Le Amministrazioni contraenti e la CUC provvederanno, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016, ad accertare la regolare esecuzione dei singoli Ordinativi di fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dall'Aggiudicatario a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola Amministrazione contraente provvederà a dare comunicazione alla CUC per gli adempimenti di cui al comma successivo.

Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la CUC, in conformità a quanto previsto al successivo articolo 15, si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione.

8. Supervisione e controllo

Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura sono svolte, rispettivamente, dalle Amministrazioni contraenti e dalla CUC ai quali è demandata anche l'applicazione delle penali, in base a quanto indicato nella documentazione di gara e contrattuale.

Le Amministrazioni contraenti, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10/01/2008, provvederanno a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi.

9. Importi dovuti e fatturazioni

I corrispettivi si riferiscono alle forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Aggiudicatario dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'Aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Aggiudicatario medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.



SCHEMA DI CONVENZIONE - CONDIZIONI GENERALI

L'Aggiudicatario non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 106, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nella Convenzione.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento alla Convenzione cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione contraente nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nella Convenzione. Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione o il CUP (Codice Unico di Progetto), ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicati dalle Amministrazioni contraenti saranno inseriti, a cura dell'Aggiudicatario, nelle fatture ovvero comunque riportato unitamente alle medesime e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni contraenti nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I., ferma l'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione "pro quota", nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal successivo comma 9 del presente articolo. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, l'Amministrazione contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

Rimane inteso che l'Amministrazione contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità dell'Aggiudicatario in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni contraenti e alla CUC, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nella Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario della Convenzione un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla contabilità generale delle Amministrazioni contraenti per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che l'Aggiudicatario si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione contraente. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto sopra indicato, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso l'Aggiudicatario potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di fornitura, salvo quanto diversamente previsto nella Convenzione medesima.

Qualora l'Aggiudicatario si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli contratti di fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi



SCHEMA DI CONVENZIONE - CONDIZIONI GENERALI

con lettera raccomandata A/R o PEC, rispettivamente dalle Amministrazioni contraenti e dalla CUC, ciascuno per quanto di propria competenza.

È ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Aggiudicatario nei confronti dell'Amministrazione contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della fornitura, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Aggiudicatario cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Aggiudicatario stesso anche in ordine ad Ordinativi di fornitura diversi. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 24 delle presenti Condizioni Generali.

10. Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo. Rimangono in capo alla CUC e alle Amministrazioni contraenti gli oneri su di esse gravanti ex lege.

L'Aggiudicatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Aggiudicatario è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell'Aggiudicatario.

11. Trasparenza

L'Aggiudicatario espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della Convenzione;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Aggiudicatario non rispettasse per tutta la durata della Convenzione gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ. per fatto e colpa dell'Aggiudicatario, con facoltà della CUC di incamerare la cauzione prestata.

12. Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nella Convenzione, dovranno essere contestati all'Aggiudicatario per iscritto dalla singola Amministrazione contraente e/o dalla CUC, per quanto di rispettiva competenza; nel primo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza alla CUC.



SCHEMA DI CONVENZIONE - CONDIZIONI GENERALI

In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della singola Amministrazione contraente e/o dalla CUC, l'Aggiudicatario dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione e/o alla CUC contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a insindacabile giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Le Amministrazioni Contraenti e/o la CUC potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alla Convenzione con quanto dovuto all'Aggiudicatario a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo e alla Convenzione od alle eventuali altre garanzie rilasciate dall'Aggiudicatario, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Ciascuna singola Amministrazione contraente potrà applicare all'Aggiudicatario penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto, stipulato a seguito dell'emissione dell'Ordinativo di fornitura. L'Aggiudicatario prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nella Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La CUC, per quanto di sua competenza, potrà applicare all'Aggiudicatario penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo della Convenzione, potrà trovare applicazione l'articolo 15, lett. g) delle presenti Condizioni Generali.

13. Condizioni e modalità di rilascio della cauzione

La cauzione a garanzia dell'esecuzione, rilasciata in favore delle Amministrazioni contraenti e della CUC, ed il cui importo è indicato nella Convenzione, prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni contraenti e/o della CUC. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di fornitura.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni contraenti e/o la CUC, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 12, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera nei confronti della CUC a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di fornitura.

La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei relativi Ordinativi di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni contraenti e/o della CUC verso l'Aggiudicatario - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. La garanzia è progressivamente svincolata



SCHEMA DI CONVENZIONE - CONDIZIONI GENERALI

in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103 D. Lgs. n. 50/2016.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla CUC.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla CUC.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la CUC ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.

14. Riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni contraenti e/o la CUC hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo contratto di fornitura ovvero la Convenzione, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni contraenti e/o alla CUC.

L'Aggiudicatario potrà citare i contenuti essenziali della Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 21, l'Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

15. Risoluzione e recesso

Le Amministrazioni Contraenti e/o la CUC, per quanto di proprio interesse, hanno diritto a recedere unilateralmente dal contratto, oltreché nei casi previsti dagli artt. 108 e 109 d.lgs. 50/2016, altresì nelle ipotesi di:

a) giusta causa;

b) reiterati inadempimenti dell'Aggiudicatario, anche se non gravi, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso e procedere all'aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione contraente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione contraente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R o PEC.



SCHEMA DI CONVENZIONE - CONDIZIONI GENERALI

In tali casi, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro l'Aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Aggiudicatario;
- b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la Convenzione e/o ogni singolo contratto di fornitura.
- c) frode, grave negligenza e non veridicità nelle dichiarazioni rese.
- d) perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentono il regolare svolgimento del contratto.

L'Amministrazione potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - da ciascun singolo contratto di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Aggiudicatario con lettera raccomandata A/R o PEC, purché tenga indenne lo stesso Aggiudicatario delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria, per le violazioni di cui al successivo art. 19, tentata nei confronti delle Amministrazioni contraenti e/o della CUC, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, questi hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o dei singoli contratti di fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

In ogni caso di recesso l'Aggiudicatario si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni contraenti.

Qualora la CUC receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi Ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni. Queste ultime potranno a loro volta recedere dai singoli Ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Aggiudicatario con lettera raccomandata A/R o PEC, fatto salvo quanto espressamente disposto nel presente articolo in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

16. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

L'Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, alle Amministrazioni contraenti e/o alla CUC e/o nei confronti di soggetti terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Aggiudicatario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati da eventuali polizze.

17. Prescrizioni relative al subappalto

Resta inteso che, qualora l'Aggiudicatario si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.



SCHEMA DI CONVENZIONE - CONDIZIONI GENERALI

L'Aggiudicatario è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni contraenti, alla CUC o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Aggiudicatario si impegna a depositare presso la CUC, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la CUC non autorizzerà il subappalto. La singola Amministrazione contraente, qualora ricorrano le previsioni di cui all'art. 105 D. Lgs. n. 50/2016, sospenderà i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dell'esecuzione.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la CUC procederà a richiedere all'Aggiudicatario l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione della Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicatario, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della CUC e/o delle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'Aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne la CUC e/o le Amministrazioni contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Aggiudicatario si obbliga, ai sensi dell'art. 105, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016, a trasmettere all'Amministrazione contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Resta inteso che l'Amministrazione contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore - attestante la regolarità del subappaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, la CUC avrà facoltà di risolvere la Convenzione, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'Aggiudicatario dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nelle presenti Condizioni Generali e nella Convenzione.

Ai sensi dell'art. 105, comma 14, D. Lgs. n. 50/2016, l'Aggiudicatario deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.



SCHEMA DI CONVENZIONE - CONDIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la CUC annullerà l'autorizzazione al subappalto.

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006, dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.

La CUC provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10/01/2008.

18. Divieto di cessione del contratto

È fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima.

In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni contraenti e la CUC, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di fornitura e la Convenzione.

19. Brevetti industriali e diritti d'autore

L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'Aggiudicatario, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione contraente e la CUC, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni contraenti e/o della CUC azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'Aggiudicatario assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione contraente e/o la CUC sono tenute ad informare prontamente per iscritto l'Aggiudicatario delle suddette iniziative giudiziarie.

20. Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Aggiudicatario e la CUC o tra l'Aggiudicatario e le Amministrazioni contraenti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Aosta.

21. Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della presente Convenzione e dell'esecuzione dei singoli Ordinativi di fornitura - le informazioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

La CUC tratta i dati relativi alla Convenzione ed all'esecuzione della stessa nonché dei singoli Ordinativi di fornitura in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

Le Amministrazioni contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura o con altre modalità, acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio alla CUC da parte dell'Aggiudicatario e/o delle singole Amministrazioni contraenti, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura. Acconsentono, altresì, a che i dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dell'aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione siano diffusi tramite i siti internet www.cuc.invallee.it e <https://inva.i-faber.com/>.



SCHEMA DI CONVENZIONE - CONDIZIONI GENERALI

La trasmissione dei dati dall'Aggiudicatario alle Amministrazioni contraenti e, per esse, alla CUC avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D. Lgs. 196/2003.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D. Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

L'Aggiudicatario si impegna a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D. Lgs. 196/03 e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione all'adozione delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

22. Codice Etico

L'Aggiudicatario dichiara di aver preso visione del Codice Etico di IN.VA. S.p.A. consultabile sul sito internet di quest'ultima e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il l'Aggiudicatario e la CUC.

23. Modello di Organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/2001

L'Aggiudicatario, per effetto della sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da IN.VA. S.p.A. ai sensi della D. Lgs. 231/2001 per le parti di pertinenza dell'Aggiudicatario medesimo e così come verrà reso disponibile dalla CUC all'atto della stipula.

In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, la CUC, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente Convenzione.

24. Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'Aggiudicatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni generali, nella Convenzione o negli Ordinativi di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni contraenti, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario con raccomandata A/R o PEC, i singoli contratti attuativi nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010.

In ogni caso, si conviene che la CUC, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto la Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.



SCHEMA DI CONVENZIONE - CONDIZIONI GENERALI

L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi dell/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

L'Aggiudicatario, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

L'Aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione alla CUC e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Aosta.

L'Aggiudicatario, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. La CUC verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Aggiudicatario si obbliga a trasmettere alla CUC, oltre alle informazioni di cui all'art. 105 D. Lgs. n. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la CUC, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Aggiudicatario e mediante bonifico bancario o postale sull/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

25. Ulteriori clausole risolutive espresse

La Convenzione è inoltre condizionata in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. 231/01, che impediscano all'Aggiudicatario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 – la Convenzione si intende risolta anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e la CUC avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della CUC al risarcimento dell'eventuale maggior danno.